

Codice A1701B

D.D. 10 marzo 2023, n. 223

PSR 2014-2022 del Piemonte. Operazione 5.1.1 azione 3 "Investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti suini evitando ai maiali e suidi allevati di entrare in contatto con il virus della PSA". Integrazione della dotazione finanziaria e modifica del bando n. 1 approvato con D.D. n. 833 del 19 ottobre 2021 e s.m.i..



ATTO DD 223/A1701B/2023

DEL 10/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: PSR 2014-2022 del Piemonte. Operazione 5.1.1 azione 3 “Investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti suini evitando ai maiali e suidi allevati di entrare in contatto con il virus della PSA”. Integrazione della dotazione finanziaria e modifica del bando n. 1 approvato con D.D. n. 833 del 19 ottobre 2021 e s.m.i..

Premesso che:

con la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte approvato dalla Commissione europea con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015;

il PSR del Piemonte è stato modificato più volte nel corso della programmazione; la modifica approvata dalla Commissione europea con la Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 ha previsto l'estensione agli anni 2021 e 2022, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/2220;

il PSR del Piemonte comprende, tra l'altro, l'Operazione 5.1.1 “*Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico*” la quale prevede la concessione di contributi per realizzare investimenti volti a ridurre le conseguenze sul potenziale agricolo di calamità naturali di natura biotica;

la modifica al PSR 2014-2022 approvata con la Decisione C(2022)5585 del 27 luglio 2022, recepita dalla DGR 29-5606 del 12 settembre 2022, ha attivato nell'Operazione 5.1.1 una nuova azione 3 “*Investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti suini evitando ai maiali e suidi allevati di entrare in contatto con il virus della PSA*” la quale prevede la concessione di contributi per accrescere le condizioni di biosicurezza degli allevamenti di suini;

la deliberazione della Giunta regionale n. 17-5796 del 13 ottobre 2022 ha approvato i criteri per l'emanazione dei bandi della sopra citata Operazione 5.1.1, demandando al settore *Produzioni agrarie e zootecniche* della Direzione regionale *Agricoltura e Cibo* l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione, ivi compresa l'approvazione del bando;

la determinazione n. 833/A1701B del 19 ottobre 2022 ha approvato il bando n. 1 dell'Operazione 5.1.1 “*Investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti suini evitando ai maiali e suidi allevati di entrare in contatto con il virus della PSA*”, disponendone l'apertura dal 21 ottobre al 20 dicembre 2022;

la determinazione n. 931/A1701B del 18 novembre 2022 ha modificato il bando prevedendo la presentazione, a corredo della domanda di sostegno, di una relazione tecnica specialistica firmata da un consulente veterinario, che definisca le condizioni di biosicurezza dell'allevamento pre- e post-intervento, e verifichi altresì la congruenza di quanto il richiedente intende realizzare rispetto ai requisiti minimi di biosicurezza previsti dal sistema CLASSYFARM; a tal fine ha disposto la proroga della scadenza del bando dal 20 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023;

la determinazione n. 56/A1701B del 24 gennaio 2023 ha disposto un'ulteriore proroga della scadenza del bando dal 31 gennaio al 31 marzo 2023.

Dato atto che:

l'art. 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 ha disposto l'attivazione di un fondo di parte capitale destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza nei confronti del virus della Peste Suina Africana (PSA); il Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0191820 del 29 aprile 2022 ha disposto il riparto di tale fondo, destinando al Piemonte euro 8.597.285,00;

con le modifiche finanziarie del PSR 2014-2022 per l'anno 2022, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 26-5984 del 18/11/2022 e con Decisione della Commissione europea C(2023)268 del 09/01/2023, gli aiuti di stato assegnati al Piemonte con il D.M. n. 0191820 del 29/04/2022 sono stati destinati al bando 1/2022 dell'Operazione 5.1.1 azione 3;

la deliberazione della Giunta regionale n. 30-6586 del 6/3/2023 ha disposto, per una gestione più efficiente delle operazioni e dei fondi del PSR 2014-2022, di destinare le risorse finanziarie inizialmente assegnate con la deliberazione della Giunta regionale n. 17-5796 del 13/10/2022 al bando 1/2022 dell'Operazione 5.1.1 azione 3, pari ad euro 5.421.700,92, per dare copertura finanziaria alle domande ammissibili al sostegno ma non finanziabili per insufficienza di risorse finanziarie di cui alle graduatorie vigenti delle Operazioni 5.1.1 Azione 2, 5.1.2 Azione 1, 5.1.2 Azione 3.

Ritenuto pertanto necessario modificare la dotazione finanziaria del bando 1/2022 dell'Operazione 5.1.1 azione 3 da euro 5.421.700,92 ad euro 8.597.285,00, intervenendo al punto 2 del bando stesso;

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 della Decisione C(2022)5585 del 27 luglio 2022 sono ammesse al sostegno dell'Operazione 5.1.1 azione 3 anche le spese sostenute tra il 7/1/2022, data di notifica dell'epidemia di Peste Suina Africana in Piemonte, e la data di apertura del bando, e che per tali spese i richiedenti possono aver utilizzato modalità di pagamento diverse da quelle successivamente previste dal bando;

verificato che le *“Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020”* ammettono al sostegno le spese sulla base dei seguenti metodi tracciabili di pagamento: bonifico o RIBA, assegno, carta di credito o bancomat, MAV, vaglia postale, bollettino postale;

ritenuto pertanto opportuno ammettere, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 7/1/2022 e la data di apertura del bando, tutte le modalità di pagamento previste dalle citate *Linee guida*, intervenendo al punto 5.6 del bando stesso;

Preso atto che il bando limita l'accesso al sostegno dell'Operazione 5.1.1 azione 3 agli allevamenti suini la cui consistenza zootecnica media sia superiore a 10 UBA suine; per gli allevamenti al di fuori delle Zone di Restrizione I e II, tale consistenza si verifica relativamente all'anno 2022;

verificato che sono presenti sul territorio regionale, al di fuori delle Zone di Restrizione I e II, allevamenti per i quali l'ASL ha disposto nel 2022 con propria ordinanza un temporaneo obbligo di non ripopolare l'allevamento; tale vincolo ha comportato una consistenza zootecnica 2022 inferiore a quella usuale dell'allevamento;

ritenuto opportuno permettere l'accesso al sostegno dell'Operazione 5.1.1 azione 3 anche agli allevamenti sopra descritti, intervenendo al punto 4 del bando stesso;

visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che prevedono la pubblicazione di informazioni relative al procedimento;

vista la circolare prot. n.537/SB0100 del 22 aprile 2014 “D. Lgs. 33/2013 – Amministrazione trasparente: messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
- gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;
- la l.r. n. 7/2001;

determina

- con riferimento al PSR 2014-2022 del Piemonte, Operazione 5.1.1 azione 3 “*Investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti suini evitando ai maiali e suidi allevati di entrare in contatto con il virus della PSA*”, di approvare le modifiche al bando n. 1 di cui alla D.D. 833/A1701B del 19 ottobre 2022 e s.m.i., così come vengono allegate alla presente determinazione (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l’anno 2023 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

Allegato

2 RISORSE FINANZIARIE

La dotazione finanziaria del bando è fissata in euro ~~5.421.700,92~~ 8.597.285,00 di spesa pubblica.

4 I BENEFICIARI: CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda di sostegno le seguenti tipologie di beneficiario:

- Agricoltori attivi che detengono suini e/o suidi; la consistenza media dell'allevamento deve essere almeno pari a 10 UBA suine.

E' in ogni caso necessario possedere partita IVA riferita al settore dell'agricoltura, avere la disponibilità degli immobili (terreni, strutture d'allevamento) oggetto dell'intervento e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, essere iscritti al Registro delle Imprese presso la CCIAA. L'allevamento deve essere iscritto alla Banca dati nazionale zootecnica. I requisiti necessari per l'ammissione al sostegno devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi.

La consistenza zootecnica viene verificata in Anagrafe agricola rispetto ai dati del fascicolo aziendale:

- dell'ultima validazione esistente a sistema con data 2021, per gli allevamenti localizzati in Zona di Restrizione I e II e gli allevamenti localizzati fuori di tali zone per i quali sia stata emanata un'ordinanza dell'ASL relativa all'anno 2022 con la quale si vietava temporaneamente il ripopolamento dell'allevamento;

- dell'ultima validazione esistente a sistema con data 2022 antecedente la presentazione della domanda, per tutti gli altri allevamenti.

5.6 MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Secondo le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020", il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese ammissibili con documenti intestati allo stesso, utilizza esclusivamente le seguenti modalità:

- **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba):** il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, rilasciata dall'istituto di credito, allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite servizi di home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

Non saranno ammesse spese effettuate con modalità differenti da quelle indicate.

Ai sensi dell'art. 2 della Decisione C(2022)5585 del 27 luglio 2022, sono ammissibili tutte le spese sostenute a partire dal 7/1/2022. Per tali spese sono ammesse anche le seguenti modalità di pagamento:

- Assegno Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è

consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

- **Bollettino postale** effettuato tramite conto corrente postale Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'istituto di credito. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento 21 di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- **Vaglia postale** Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'istituto di credito. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- **MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso).** Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- **Carta di credito e/o bancomat.** Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate, tranne per quelle carte alle quali è associato un conto corrente, dal quale si può evincere la tracciabilità dei pagamenti, mediante apposito estratto conto.

Gli interventi effettuati devono essere pagati entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Pagamenti tardivi sono ammissibili solo fino al 90° giorno di ritardo, dopodiché la domanda decade.

Le spese sostenute devono essere rendicontate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Rendicontazioni tardive delle spese sono ammissibili solo fino al 90° giorno di ritardo, dopodiché la domanda decade.

Il beneficiario deve realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti in domanda per almeno il 70% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (in termini fisici o di importo), tenuto conto di eventuali varianti approvate, pena la decadenza della domanda stessa.